



L'INAIL E IL NUOVO TESTO UNICO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Aprile 2008

Direzione Centrale Prevenzione



SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 5

1. È istituito, presso il Ministero della salute, che lo presiede, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero della salute, due del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero dell'interno e cinque delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).



SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 6

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. (40 componenti, 10 per i Ministeri, 10 per le regioni, 10 esperti per i lavoratori, 10 per i DL)
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro



Articolo 8

1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro
2. Il Sistema informativo è costituito dall'INAIL
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tal fine, è titolare del trattamento dei dati...
4. Con decreto ... da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP.....



Articolo 9

4. L'INAIL :

- a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

....



Articolo 2 (*Definizioni*)

....

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente (art.6) , previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;



Articolo 2 (*Definizioni*)

....

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;.....



Articolo 9

1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Articolo 9

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:

a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;

....



Articolo 9

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano ...svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:

...

- b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio,
- per assicurare apporti conoscitivi al sistema
 - per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi
 - e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;

...



Articolo 9

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operanosvolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà , le seguenti attività:

....

f) promozione e divulgazione, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni e con gli istituti interessati, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti e le istituzioni dell'alta formazione artistica;

.....



Articolo 9

4. L'INAIL :

....

b) concorre, d'intesa con l'ISPESL, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;

c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

...



Articolo 9

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano ...svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:

....

c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

.....



Articolo 9

3. L'attività di consulenza non può essere svolta dai funzionari che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti Nell'esercizio di tale attività, non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Con successivo decreto è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.



Articolo 9

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano ...svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:

....

d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità dei criteri e modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;

.....



PRESTAZIONI

Articolo 9

4. L'INAIL :

...

d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.



COMPITI GENERALI

Articolo 10

1. l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.



FINANZIAMENTI

Articolo 11

5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia:

- progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
- e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi.



FONDO DI SOSTEGNO

Articolo 52

1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno

- alla piccola e media impresa,
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
- e alla pariteticità.

Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello....

....

3. Con decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo contabile di alimentazione.



FONDO DI SOSTEGNO

Articolo 52

1. Il fondo ha quali obiettivi il:
- a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
 - b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
 - c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.



AZIONE DI REGRESSO

Articolo 61

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.